

Regime dei minimi: modalità di applicazione

di Federico Gavioli

L'Agenzia delle Entrate ha emanato l'importante provvedimento del 22 dicembre 2011 recante il titolo "*Modalità di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - Disposizioni di attuazione dell'articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111*". Il provvedimento è stato pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle Entrate il 22 dicembre 2011, ai sensi del comma 361 dell'articolo 1, legge 24 dicembre 2007, n.244.

Soggetti interessati

Le persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa o di lavoro autonomo dal 1° gennaio 2012, ovvero che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007, e che possiedono i requisiti previsti all'articolo 1, commi da 96 a 99 della legge 244/2007 e dall'articolo 2 del decreto ministeriale 2 gennaio 2008, possono accedere al regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, a condizione che siano in possesso anche dei requisiti stabiliti dal comma 2 dell'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

Il legislatore ha previsto che per i nuovi minimi sono state confermate e riassunte tutte le previsioni di legge che ricordiamo consistono in:

→ oltre ad avere i vecchi requisiti previsti per i minimi è necessario rispettare le seguenti 3 nuove condizioni (riprese dal regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge

n. 388/2000), che si aggiungono a quelle precedentemente previste, ai fini dell'adozione del nuovo regime dei minimi:

1. il contribuente non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività, un'attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
2. se l'attività costituisce il proseguimento di un'impresa esercitata da un altro soggetto, l'ammontare dei ricavi dell'anno precedente non deve essere superiore a € 30.000;
3. l'attività esercitata non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di un'altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'arte/professione;
4. il contribuente non deve avere acquistato, anche mediante contratti di appalto e di locazione, nei tre anni precedenti a quello di entrata nel regime, beni strumentali di valore complessivo superiore a 15mila euro;

→ il nuovo regime dei minimi si applica:

- ✓ per il periodo d'imposta in cui è iniziata l'attività e per i quattro successivi;
- ✓ anche oltre il quarto anno successivo e fino all'anno in cui il contribuente compie 35 anni;

alle persone fisiche che iniziano un'attività d'impresa o di lavoro autonomo.

Tale regime è applicabile anche ai soggetti che sono già in attività, a condizione che la stessa sia iniziata dopo il 31.12.2007.

Le cessioni all'esportazione e gli acquisti di beni strumentali si considerano effettuati sulla base dei criteri di cui all'articolo 6, del DPR 633/1972 .

Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime dei contribuenti minimi comunicando, nella dichiarazione di

inizio di attività di cui all'articolo 35 del DPR 633/1972 , di presumere la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 96 e 99 della legge 244/2007.

Soggetti che non sono “minimi”

Non sono considerati contribuenti minimi:

- a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
- b) i soggetti non residenti;
- c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, numero 8), del DPR 633/1972 e di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del D.L. 331/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 427/1993 ;
- d) gli esercenti attività d'impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del TUIR (trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria).

- La condizione di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, secondo cui l'attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente, non opera laddove il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà

I soggetti in possesso dei requisiti che hanno intrapreso un'attività di impresa, arte o professione successivamente al 31 dicembre 2007, e che hanno optato:

- 1) per il regime ordinario;
- 2) per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono accedere al regime fiscale di vantaggio per i periodi di imposta residui al completamento del quinquennio ovvero non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età. Resta fermo il vincolo triennale conseguente all'opzione per il regime ordinario.

Ai fini dell'individuazione del limite relativo all'acquisto di beni strumentali nel caso di esercizio contemporaneo di più attività, si fa riferimento alle attività complessivamente esercitate.

In sostanza, è concessa la possibilità di accesso al nuovo regime da parte di coloro che, pur rispettando i requisiti, non hanno adottato il regime dei minimi nell'arco temporale compreso tra l'inizio attività (comunque successivo al 31.12.2007) e il 31.12.2011 (fermo restando il vincolo triennale conseguente all'opzione).

Quando si applica il regime

Il regime fiscale di vantaggio si applica per il periodo di imposta di inizio attività e per i quattro successivi. I soggetti che non hanno ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età possono continuare ad applicare il regime fiscale di vantaggio fino al periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, senza esercitare alcuna opzione espressa.



Per esercizio di attività e per inizio di una nuova attività produttiva , si fa riferimento allo svolgimento effettivo e all'inizio effettivo della stessa e non alla sola apertura della partita IVA.

Per i soggetti che , per scelta o al verificarsi di un motivo di esclusione, cessano di applicare il regime fiscale di vantaggio non possono più avvalersene, anche nell'ipotesi in cui, nel corso del quinquennio ovvero non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, tornino in possesso dei requisiti per accedervi.

Opzione per il regime ordinario

I soggetti in possesso dei requisiti per accedere al regime dei minimi possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari; nel caso in cui effettuano l'opzione determinano il reddito secondo le modalità ordinarie previste dal titolo I, capo V e VI del TUIR, avvalendosi dei regimi contabili di cui agli articoli 14, 18 e 19 del DPR 600/1973 e dell'articolo 3 del DPR n.695/1996 .

I soggetti in possesso dei requisiti possono optare per il regime contabile agevolato di cui all'articolo 27, comma 3, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98; l'opzione è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.

L'imposta sostitutiva

Sul reddito imponibile determinato secondo le consuete regole previste, sino al 2011, per i contribuenti minimi, si applica l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali in misura pari al 5%.

- I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime, non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto di imposta. A tal fine i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.

I contribuenti che applicano il regime fiscale di vantaggio, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, oltre agli adempimenti previsti dall'articolo 7 del D.M. 2 gennaio 2008:

a) sono obbligati a manifestare preventivamente la volontà di effettuare acquisti intracomunitari, all'atto della presentazione della dichiarazione di inizio attività o successivamente, per essere inclusi nell'archivio VIES, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, lett. e-bis) del DPR 633/1972;



- b) sono esonerati dall'obbligo di effettuare la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto prevista all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
- c) sono esonerati dall'obbligo di comunicare all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, i dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001;
- d) sono esonerati dall'obbligo di certificare i corrispettivi qualora svolgano le attività previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.

Esempio di dichiarazione

Il sottoscritto Marco Bianchi , esercente attività di con domicilio fiscale in avente partita Iva n. e Codice fiscale n.....

DICHIARA

- di svolgere la propria attività nell'ambito del regime di fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità ai sensi dell'articolo 1, commi 96-117, legge 244/2007 come modificato dall'articolo 27, Dl 98/2011, essendo in possesso dei necessari requisiti;
- di assoggettare i ricavi/compensi realizzati nell'ambito della propria attività all'imposta sostitutiva del 5% prevista dall'articolo 27, comma 1, DL 98/2011.

In fede

Luogo,

data

Marco Bianchi



Tabella n. 1 – Adempimenti e esoneri per i nuovi minimi

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente